

15 Aprile 2013

Antiriciclaggio secondo la banca d'Italia

Approvato il provvedimento sull'adeguata verifica della clientela

Premessa - La Banca d'Italia ha pubblicato le disposizioni attuative del Decreto antiriciclaggio (Decreto Legislativo 231 del 2007) riguardanti l'adeguata verifica della clientela. Tra le novità più significative si evidenzia la determinazione di particolari criteri per l'individuazione del titolare effettivo del rapporto.

Il provvedimento - La Banca d'Italia ha emanato, d'intesa con CONSOB e IVASS, le disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela che le banche e gli intermediari finanziari devono adottare a fini di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo, in applicazione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007).

Adempimenti - Gli adempimenti e i controlli sull'identificazione della clientela e sulla verifica dei relativi dati sono calibrati in base al concreto rischio di riciclaggio; analogo criterio si attua per l'esecutore delle operazioni e per il beneficiario effettivo dei rapporti e delle transazioni.

Le diverse procedure - A fronte di casi in cui è possibile attuare procedure semplificate, sono previsti obblighi di verifica rafforzati, ove è più forte il rischio di comportamenti illeciti. Ad esempio, le maggiori cautele attualmente adottate per le persone politicamente esposte residenti all'estero sono estese anche ai soggetti residenti in Italia; si attuano, così, le nuove raccomandazioni in sede internazionale del GAFI.

I controlli - Nella seconda parte del provvedimento viene dettagliato il contenuto degli obblighi di adeguata verifica della clientela. In tale ambito si precisa che la verifica andrà estesa anche agli eventuali esecutori nonché al titolare effettivo del rapporto o dell'operazione.

Il titolare effettivo - In particolare la banca d'Italia specifica nel caso in cui il cliente sia una società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto o indiretto sul cliente. Il controllo ricorre comunque per tutte le persone fisiche che hanno il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto nella società-cliente. A mero titolo esemplificativo, se una percentuale superiore al 25% del capitale o dei diritti di voto nella società cliente è controllata da un soggetto non persona fisica, il titolare effettivo deve essere individuato, risalendo lungo la catena partecipativa, nella persona fisica o nelle persone fisiche che, in ultima istanza, esercitano il controllo su tale soggetto. Nell'ipotesi in cui più soggetti non persone fisiche controllino una partecipazione al capitale della società-cliente o una percentuale dei diritti di voto nella società superiore al 25%, il predetto criterio di individuazione del titolare effettivo del cliente trova applicazione con riguardo a ciascuno dei citati soggetti.

Amministratore - Il titolare effettivo può rinvenirsi in uno o più soggetti preposti all'amministrazione della società, in considerazione dell'eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori. Tale circostanza assume precipuo rilievo quando manca un oscio di riferimento. Quest'ultima situazione può riscontrarsi, ad esempio, nelle società ad azionariato diffuso o nelle società cooperative.

L'ordinamento giuridico - Le disposizioni, aggiungendosi ai provvedimenti su organizzazione e controlli interni antiriciclaggio e sulla tenuta dell'AUI, completano il quadro delle norme della Banca d'Italia; le nuove regole entreranno a pieno regime dal 1° gennaio 2014. La Banca d'Italia provvederà a monitorare la concreta applicazione delle regole da parte delle banche e degli intermediari finanziari nell'ambito dell'attività di vigilanza, anche in sede ispettiva.

Autore: Redazione Fiscal Focus

